



Comune di Giarole

Provincia di Alessandria

Via Vittorio Emanuele 39 15036 GIAROLE (AL)

TEL.0142 68123 FAX 0142 68388 E-mail: info@comune.giarole.al.it
protocollo@pec.comune.giarole.al.it

ORDINANZA N. 02/2014

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DEI RESIDUI DI POTATURE, SFALCI E RIPULITURE DEI TERRENI AGRICOLI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs n. 152/2006 la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga";

CONSIDERATO CHE l'articolo 179 del suddetto D. Lgs. prevede che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;

VISTO l'art 184 del D. Lgs. n. 152/2006, che classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

VISTA la Direttiva Europea n. 2008/98/CE, che stabilisce che la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente;

PRESO ATTO CHE:

- detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, il cui art. 13 ha modificato l'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006;
- che il nuovo articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

DATO ATTO CHE:

- secondo la disposizione dell'art 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- contro le previsioni penalizzanti, come su illustrate, si sono registrate doglianze degli operatori del settore, che si sentivano oltremodo danneggiati da questa norma, che se da una parte vietava determinate pratiche agricole, dall'altra non individuava strumenti idonei per risolvere in alcune circostanze lo smaltimento dei residui vegetali, ovviando anche al problema del conseguente possibile aumento dei costi di produzione per le aziende interessate;

- il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare per gli operatori delle piccole aziende agricole a conduzione familiare, relativamente alla combustione dei residui vegetali, con il Decreto Legge n. 91/2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 144 del 24-6-2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. n. 152/2006, affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

CONSIDERATO CHE:

- secondo le nuove disposizioni di cui all'art. 14, comma 8, lett. B, del D.L. n. 91/2014, le pene previste dagli art. 256 e 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse;
- di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio;
- nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 19 novembre 2013 e s.m.i., che prevede:

- all'art. 11, comma 2 “sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolativi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi”; mentre al comma 6 si specifica che: nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio;
- all'art. 5 comma 3 “la struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo Forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale”, che implica quindi il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali per il periodo in cui è dichiarato lo stato di pericolosità, secondo quanto disposto dal nuovo comma 6-bis dell'art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 392 del 21.02.2014, in materia di accensione di fuochi per interventi selvicolturali volti alla manutenzione dei boschi, che non contempla il Comune di Giarole nell'elenco dei Comuni per i quali gli interventi sono ammessi; ne consegue che è vietata l'accensione di fuochi all'interno di boschi su tutto il territorio comunale;

FATTI SALVI alcuni limitati casi di deroga di cui all'art. 11 comma 3 della Legge Regionale n. 21 del 19 novembre 2013;

CONSIDERATO che dall'esito dell'istruttoria si ritiene che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'art.14, comma 8, lett. B, del D.L. n. 91/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Giarole;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Giarole è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

1. le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali;
2. la quantità massima è posta pari a tre metri steri (ovvero tre metri cubi vuoto per pieno) per ogni ettaro al giorno;
3. la combustione non può mai essere effettuata:
 - nel centro abitato;
 - all'interno di boschi come definiti dalla L. R. n. 4 del 10.02.2009 e s.m.i., fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), c), d), e) della L.R. n. 21/2013 e s.m.i.;
4. deve essere osservata la distanza di sicurezza dai circostanti edifici di terzi, che non deve mai essere inferiore a 25 metri dagli stessi;
5. le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi, fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Piemonte in caso di determinazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, devono svolgersi in giornate in assenza di vento e preferibilmente umide entro i seguenti orari:
dal 1° ottobre fino alla fine del mese di marzo dal sorgere del sole fino alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 fino al tramonto;
dal 1° aprile fino alla fine del mese di settembre dal sorgere del sole fino alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 fino al tramonto;
6. la persona che accende il fuoco deve vigilare sullo stesso secondo i canoni dell'ordinaria diligenza e assistere egli stesso o tramite persona di fiducia all'abbruciamento fino al completo spegnimento;
7. la zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco; in particolare la zona di combustione dovrà essere isolata tramite una fascia circostante priva di residui vegetali;
8. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
9. l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita, ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative; qualora non sia prevista una specifica sanzione verrà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da euro 25,00 a 500,00 con introito dei proventi da parte del Comune.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia comunicata alla Prefettura, alla Questura e ai competenti Comandi della Polizia Locale, Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato, nonché alle principali organizzazioni agricole presenti a livello provinciale;
- sia esposta all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati della vigilanza in merito al rispetto della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/08/2014

**IL SINDACO
(PAVESE GIUSEPPE)**